



ACCORDO QUADRO

senza garanzia di ordine minimo, avente ad oggetto l'affidamento di un servizio di organizzazione eventi (Lotto 1) e/o il servizio di comunicazione istituzionale (Lotto 2) (indicare in intestazione il Lotto di riferimento)

TRA

DIFESA SERVIZI S.p.A. con sede legale in Roma – Via Flaminia 335 – 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di € 1.000.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Roma in persona del _____, Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., nella qualità di legale rappresentante, di seguito per brevità denominata “*Committente*”;

E

..... con sede legale in _____, Via _____, Cap. _____, C.F. _____ capitale sociale versato € _____, iscritta nel registro delle imprese di _____, in persona del Sig. _____ nato a _____ il _____ domiciliato per la carica ove sopra, quale _____, di seguito denominata “*Appaltatore*”,
impresa appaltatrice in forma singola;

PREMESSO CHE

1. Difesa Servizi S.p.a. ai sensi dell’art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, come modificato dall’articolo 1, comma 380, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società Difesa Servizi S.p.A. è la struttura di cui il Ministero della Difesa si avvale, in qualità di concessionario o mandatario, per la gestione economica di beni, anche immateriali e servizi - ivi compresa la valorizzazione e gestione economica degli immobili militari in uso istituzionale alla Difesa, fatta eccezione per l’alienazione - derivanti dalle



attività istituzionali che non siano direttamente correlate alle attività operative delle Forze Armate, nonché per l'acquisto di beni e servizi occorrenti per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa ma non direttamente correlati alle attività operative delle Forze Armate, attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla citata attività di gestione economica;

2. che Difesa Servizi S.p.A. nell'ambito della sua attività istituzionale ha necessità di acquisire un servizio di

3. che Difesa Servizi, tra l'altro, ha quale *mission* istituzionale quella di valorizzare, mediante affidamento in concessione di licenza, le denominazioni, stemmi, emblemi e gli altri segni distintivi delle Forze Armate tutelate dall'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dal decreto del Ministro della Difesa 25 luglio 2012, n. 162;

4. che Difesa Servizi S.p.A. ha necessità, anche in un'ottica di miglioramento dello sfruttamento commerciale dei marchi oltre che di avvicinamento del mondo militare e civile alle attività svolte, di realizzare

5. che al fine di realizzare il citato progetto di comunicazione e marketing si è reso necessario individuare un operatore economico qualificato di settore che coadiuvi la predetta attività di.....di individuare un operatore economico per l'affidamento di un contratto quadro, ai sensi del D.lgs. n. 36 del 2023;

6. che, relativamente alla realizzazione alla predetta acquisizione del servizio di..... sono stati elaborati due capitolati tecnico-economici per 2 Lotti di cui il Lotto 1 afferente al servizio di organizzazione eventi e il Lotto 2 relativo all'acquisizione di un servizio di comunicazione istituzionale;



7. che con determina n del i predetti capitolati e le condizioni economiche annesse relative al Lotto 1 e 2 sono stati posti a base di gara aperta ai sensi di quanto previsto dagli artt. 14, 59 e 71 del D.lgs. n. 36 del 2023, finalizzata alla stipula di un contratto, sul modello dell'accordo quadro, per un periodo massimo di 48 mesi secondo quanto appresso si dirà;
8. In data _____ si è provveduto alla pubblicazione della procedura di gara articolata in 2 Lotti”;
9. che a seguito dell'attività di valutazione delle offerte pervenute da parte della Commissione giudicatrice, appositamente nominata con determina n. del _____, aggiudicataria del Lottoè stato disposto l'affidamento del citato servizio di, in particolare è risultato aggiudicatario l'operatore economico.....che in relazione al Lotto..... ha conseguito il miglior punteggio totale pari a _____ e con un'offerta economica pari _____ sul listino allegato alla gara e posto in allegato al presente contratto;
10. in data _____ Difesa Servizi S.p.A. ha terminato le verifiche in capo all'aggiudicatario del Lotto....., con esito positivo, relative all'assenza in capo all'aggiudicatario dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs n. 36 del 2023 _____ nonché al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara;
11. che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del Codice, nonché in conformità con gli schemi di polizza tipo previsti dal D.M. _____, l'Appaltatore ha presentato una cauzione o polizza fidejussoria definitiva, con le modalità, di € _____



..... (.....) rilasciata dalla
..... in
data

12. che la predetta garanzia definitiva è pari al _____ % dell'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara calcolata ai sensi e per gli effetti dell'artt. 106 e 117 del Codice.....

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Valore delle premesse

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Accordo Quadro, sono materialmente allegati al presente:

- capitolato di gara relativo al Lotto.....- completa di prezzario scontato sulla base degli esiti di gara (**allegato A**);
- l'offerta tecnica relativa al Lotto.....(**allegato B**);
- l'offerta economica applicata sui listini annessi al disciplinare di gara (**allegato C**), presentata dal Prestatore in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto;

2. Ancorché non materialmente allegati fanno parte sostanziale del presente contratto tutti gli obblighi ed impegni assunti con la sottoscrizione, in sede di offerta:

- della dichiarazione relativa al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- della dichiarazione di assenza delle cause di esclusione ex articolo 94 e seguenti del del D.Lgs. 36/2023;
- della dichiarazione inerente ai flussi finanziari;



- del Patto di integrità.

ARTICOLO 2 - Definizioni

Si intende per:

Contratto: il presente accordo quadro riferito al Lotto.....senza garanzia di ordine minimo, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Prestatore delle attività (o anche Prestatore): il soggetto risultato aggiudicatario del Lotto.....e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

Condizioni di esecuzione del servizio: il documento inserito nella documentazione di gara e riferito al Lotto....., nonché allegato al presente contratto in allegato A come integrato dall'offerta tecnico-economica di gara che specifica le modalità di svolgimento delle attività, i profili professionali richiesti e la reportistica da produrre;

servizio: l'insieme delle attività di cui al presente accordo quadro riferite al Lotto.....di gara.

Articolo 3 - Norme e disciplina applicabile

1. L'erogazione del servizio di cui al presente Contratto, e riferita al Lotto.....di gara, è regolata:

- dalle clausole del presente Contratto e degli atti e documenti in esso richiamati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;



- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Prestatore delle attività, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere l'accordo quadro in essere.

Articolo 4 – Oggetto, importo, durata del contratto e clausola di revisione

prezzi

1. Con il presente Contratto, la Società Committente affida all'Appaltatore, che accetta e si impegna a prestare nell'interesse della Società, l'erogazione del servizio denominato.....e ricompreso nel Lotto.....secondo le richieste volta per volta indicate dalla Stazione Appaltante per un periodo contrattuale così di seguito indicato: 12 mesi decorrenti dalla stipula salvo il diritto di opzione riconosciuto a Difesa Servizi di richiedere la prosecuzione del rapporto per ulteriori 12 mesi fino ad un massimo di 48 mesi.

2. Il diritto di opzione alla prosecuzione del rapporto contrattuale potrà essere esercitato da Difesa Servizi anche tacitamente per ogni blocco di durata di 12 mesi (cd. blocco di durata) di vigenza contrattuale fino ad un massimo di 48 mesi salvo disdetta espressa da esercitarsi entro tre mesi dalla scadenza di ogni blocco di durata contrattuale e segnatamente entro il 9° mese, 21° mese o 33° mese di vigenza contrattuale.



3. Oggetto del presente Contratto è la prestazione a favore della Società Committente del servizio di.....indicato in Allegato A, nel disciplinare di gara e nell'offerta del contraente aggiudicatario. Il presente Contratto ha valore fino ad un ammontare di ordinativi di prestazioni di € oltre I.V.A., salvo estensione del 20%, per un periodo massimo contrattuale di 48 mesi e non vi è garanzia di ordine minimo. Qualora tale soglia economica massima non venga raggiunta prima, la durata del presente contratto, ove venga esercitato il diritto di opzione di cui al comma 1 e 2, avrà comunque una durata massima di 48 (quarantotto) mesi dalla data di sottoscrizione.
4. Si specifica che, ove vi siano necessità, connesse al completamento di attività in corso o di nuove anche urgenti potranno essere emessi ulteriori ordini da parte della Stazione Appaltante fino ad un ammontare massimo pari al 20% dell'importo contrattuale fissato.
5. Si specifica che la Stazione Appaltante non assume alcun obbligo di emissione di ordini minimi sul presente contratto sia nel periodo di 12 mesi che in quello eventualmente successivo di 36 in caso di esercizio del diritto di opzione.
6. Il valore economico di contratto è riferito al valore massimo degli ordini che possono essere messi sulla base del listino di cui al Lotto.....come emerso dalla gara e non comprende eventuali oneri "non comprimibili" quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, imposte, tasse e bolli.
7. Ai sensi di quanto dall'art. 60 del D.lgs. n. 36 del 2023, le variazioni di



prezzo di beni strettamente necessari e connessi all'esecuzione delle attività di cui al presente affidamento, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5 per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5 per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse messe a disposizione nel quadro economico di gara per imprevisti. Per l'indice dei prezzi di riferimento si rimanda al citato art. 60.

8. La prestazione dovrà avvenire prioritariamente secondo quando indicato in Allegato che rappresenta le condizioni di servizio come integrato dall'offerta tecnica.

Articolo 5 - Obblighi del Prestatore delle attività

1. Il Prestatore delle attività dichiara e garantisce:
 - di essere in possesso delle strutture, delle risorse, dell'organizzazione, dei mezzi e dell'esperienza necessaria per poter svolgere il servizio e posa in opera a regola d'arte nell'interesse di Difesa Servizi S.p.A. come dichiarato ed evidenziato in sede di offerta tecnica;
 - di porre a disposizione le figure professionali ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara e riportate nell'offerta tecnica di aggiudicazione in Allegato.....;
2. Il Prestatore delle attività si obbliga, quindi, ad eseguire a regola d'arte il servizio secondo i migliori standard di settore e nel rispetto di tutte le norme vigenti, con la particolare diligenza del professionista esperto del



settore, predisponendo i mezzi, gli strumenti e le risorse necessarie

secondo quanto convenuto nel presente contratto. Inoltre, il Prestatore

delle attività si obbliga:

- ad utilizzare le più opportune modalità operative in relazione al tipo di prestazioni da svolgere;
- ad applicare standard di qualità in linea con quelli normalmente utilizzati ai clienti primari;
- ad utilizzare sistemi e procedure organizzative e tecnologiche idonee all'organizzazione ed esecuzione a regola d'arte del servizio in opera;
- ad impiegare il proprio team di lavoro secondo tutto quanto indicato in Offerta Tecnica ed economica e ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel presente Contratto;

3. Applicare lo sconto di gara del _____ sul listino di gara riferito al Lotto..... e si impegna a integrare il preventivo con l'indicazione degli oneri della sicurezza previsti per la prestazione richiesta;

4. Il Prestatore delle attività dovrà in ogni caso informare tempestivamente Difesa Servizi S.p.A. di qualsiasi sviluppo che potrebbe incidere in modo rilevante sulla sua capacità di eseguire il servizio in maniera efficace ed in conformità con la normativa e i requisiti vigenti.

5. In ogni caso, il Prestatore delle attività si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Difesa Servizi S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale



inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. *Il Prestatore ove del caso si impegna per la parte impiantistica, elettrica e tecnologica a garantire la conformità e idoneità secondo le norme di legge (per il Lotto 1);*

7. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Prestatore delle attività, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente contratto ed il Prestatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Difesa Servizi S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.

8. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto di Difesa Servizi S.p.A. e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

9. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, il servizio appaltato, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nei relativi allegati.

10. Il Prestatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o



richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da terzi anche se autorizzati dalla Società Committente.

11. Il Prestatore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nella sede Difesa Servizi S.p.A. o presso le sedi da questa designate ove dovrà essere eseguito il servizio, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Prestatore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

12. Il Prestatore si obbliga a consentire alla Società Committente di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

13. Relativamente all'iter di attivazione da parte di Difesa Servizi e all'esecuzione da parte del Prestatore si rinvia a quanto contenuto nell'Allegatorelativo al Lotto..... come integrato secondo gli elementi dell'offerta tecnico economica di gara.

Articolo 6 - Facoltà di Difesa Servizi S.p.A.

1. Difesa Servizi S.p.A., per tutto il periodo di durata del presente Contratto, nel rispetto della normativa applicabile, vigila sull'operato del Prestatore affinché lo svolgimento delle attività avvenga nel rispetto di determinati standard qualitativi, con procedure tali da garantire trasparenza ed efficienza del servizio offerto.

2. A seguito della esecuzione della parte di servizio richiesta, Difesa Servizi



S.p.A. per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto ovvero di una commissione appositamente nominata verificherà la regolare esecuzione delle attività redigendo apposito verbale il quale unitamente al presente contratto e all'attivazione delle attività richieste costituiranno presupposto per la fatturazione da parte del Prestatore nei confronti di Difesa Servizi e il relativo importo, I.V.A. esclusa, sarà scalato dall'importo contrattuale del presente Accordo Quadro, che rappresenta plafond massimo salvo estensione del 20%.

Articolo 7 - Controllo da parte di Difesa Servizi S.p.A.

1. Difesa Servizi S.p.A. esercita tramite le proprie funzioni il controllo delle attività oggetto del presente Contratto e, pertanto, si riserva la facoltà di chiedere al Prestatore, oltre a quanto già previsto nel presente Contratto, ulteriori analisi, report e quant'altro necessario; a tal fine il Prestatore si impegna a fornire quanto richiesto dalla Società Committente.

Articolo 8 - Personale del Prestatore delle attività

1. Il Prestatore delle attività:
 - presta l'attività in qualità di soggetto indipendente; nessun dipendente e/o consulente e/o ausiliario del Prestatore avrà il diritto di ricevere da Difesa Servizi S.p.A. alcun compenso in relazione allo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto. Nessuna disposizione del presente Contratto è tale da prevedere una *partnership*, una *joint-venture*, né altra tipologia di rapporto contrattuale tra le Parti;
 - dichiara che lo svolgimento delle attività rientra tra le proprie attività istituzionali e che dispone sia dell'organizzazione che delle autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle medesime;

- garantisce alla Società Committente la tempestività e la massima cura nello svolgimento del servizio di..... ed assicura che questo sarà eseguito da personale munito della necessaria competenza e professionalità;
- si impegna a far sì che i propri dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni impiegati nella prestazione delle attività rispettino compiutamente le disposizioni del presente Contratto e della normativa vigente, nonché il decoro e la riservatezza connesse con lo svolgimento delle attività in luoghi militari;
- si impegna a rispettare tutte le disposizioni dei luoghi militari dove dovranno essere eseguite le attività relative al servizio in relazione allo svolgimento delle attività, di ingresso, di uscita e di identificazione delle maestranze;
- si impegna ad adeguare i propri orari di lavoro e i turni dei propri dipendenti agli orari di lavoro connessi con le esigenze che il caso specifico richiede.

Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Prestatore delle attività si obbliga a:

- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle



salvo estensione del 20% per ordini emessi entro la scadenza dei 48 mesi di vigenza contrattuale.

5. La fatturazione, così come previsto dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 224”, dovrà avvenire con emissione di fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando i seguenti dati: CODICE UNIVOCO UFFICIO: SUBM70N; - CIG: _____, intestata a Difesa Servizi S.p.a., Via Flaminia, 335 –C.F. e P.I. 11345641002.
6. Il corrispettivo si riferisce alla prestazione a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e lo stesso è dovuto unicamente al Prestatore e pertanto qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti di Difesa Servizi.
7. Il riconoscimento della fattura contemplato nel suddetto decreto n. 55/2013 non costituisce riconoscimento del debito fino ad avvenuto emissione del relativo certificato di pagamento per gli acconti o del certificato di regolare esecuzione per il saldo nei termini di legge.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Prestatore potrà sospendere le attività.
9. Qualora il Prestatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r.



10. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata del Contratto, fissato in 48 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione (nel caso di esercizio del diritto di opzione di cui sopra), sia esaurito l'importo massimo di € _____ oltre I.V.A., potranno essere emessi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ulteriori ordini fino all'ammontare massimo di € _____ oltre I.V.A. secondo quanto sopra specificato per il Lotto.....in sede di gara.

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Prestatore dall'esecuzione delle attività e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

12. Il Prestatore dichiara che il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Prestatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea. Sulla base di detti calcoli, indagini e stime il corrispettivo contrattuale è remunerativo per il Prestatore.

13. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali avverrà mediante accreditamento sul conto corrente dedicato IBAN: _____, intrattenuto dal Prestatore presso il seguente Istituto: _____ sul quale sono delegati ad operare i seguenti soggetti: _____
- _____ - Codice fiscale _____

14. Il predetto conto corrente viene indicato dal contraente ai sensi e per gli affetti degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.



15. Il Prestatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Prestatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Articolo 11 - Trasparenza

1. Il Prestatore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Prestatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Prestatore, che è



conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 12 - Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali, il Prestatore, per la sottoscrizione del Contratto, ha costituito la garanzia, sotto forma di fideiussione, n. _____ di € _____ pari al _____ % per cento dell'importo contrattuale secondo la disciplina prevista dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023 con la Società. La predetta Polizza dovrà essere redatta secondo lo schema tipo 1.2 di cui al D.M. 193 del 16 settembre 2022. La cauzione definitiva:

- prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Prestatore;
- rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Prestatore, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 117 del d.lgs. 36/2023;
- potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%.

Articolo 13 - Obbligo di riservatezza

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Prestatore si impegna a:

- non rivelare od a non permettere la rivelazione, ai sensi dell'articolo 1381 c.c., di ogni informazione acquisita nell'esecuzione del presente Contratto, comprese – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le informazioni/documenti riguardanti Difesa Servizi S.p.A., gli asset dalla stessa gestiti o valorizzati, le attività a vario titolo svolte o quelle commissionate salvo che queste informazioni debbano essere fornite



per l'esecuzione del servizio;

- formalizzare e rilasciare a Difesa Servizi S.p.A. ogni altro documento da questa richiesto concernente l'impegno a rispettare l'accordo di riservatezza di cui al presente articolo, ovvero a sottoscrivere ogni altro contratto che lo impegni in relazione alle Informazioni Riservate;
- informare immediatamente Difesa Servizi S.p.A. di qualunque ordine giudiziale di esibizione di Informazioni Riservate, a collaborare con la stessa nell'impugnazione di tali provvedimenti, ed a non rivelare alcuna Informazione Riservata fino a che Difesa Servizi S.p.A. non abbia esaurito ogni rimedio disponibile contro il provvedimento di esibizione;
- prendere tutte le misure per evitare qualunque rivelazione non intenzionale di Informazioni Riservate da parte dei propri dipendenti, dei fornitori, ove presenti, e loro dipendenti a persone non autorizzate.
Il Prestatore si obbliga a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori di quanto espressamente consentito dal presente Contratto;
- indicare le persone fisiche che nello svolgimento delle attività di cui al Contratto potrebbero essere coinvolte in attività che potrebbero dare origine a conflitti di interesse e/o potrebbero avere accesso a Informazioni Riservate;
- assicurare a Difesa Servizi S.p.A. di conservare una registrazione delle operazioni realizzate dalle persone fisiche che nello svolgimento delle attività di cui al Contratto potrebbero essere coinvolte in attività che possono dare origine a conflitti di interesse e/o hanno accesso a informazioni privilegiate e/o confidenziali;



- fornire prontamente su richiesta di Difesa Servizi S.p.A. tutte le informazioni di cui la stessa necessita e di conservare le registrazioni per un periodo di almeno cinque anni.

2. Quanto previsto nel presente articolo non impedisce al Prestatore di rivelare Informazioni Riservate a terzi, nei limiti di quanto sia ragionevolmente richiesto per eseguire gli impegni derivanti dal presente Contratto ed a condizione che il Prestatore ottenga da tali soggetti la sottoscrizione ed il rilascio di un impegno di riservatezza che imponga a tali soggetti gli stessi obblighi posti a carico del Prestatore in virtù del presente articolo, i cui termini e condizioni dovranno essere pertanto integralmente trascritti e recepiti nei relativi accordi, riservandosi Difesa Servizi S.p.A. di fornire al Prestatore il relativo testo sulla falsariga del quale dovrà essere predisposto l'impegno di riservatezza.

3. In caso di mancato rispetto da parte del Prestatore delle obbligazioni di cui al presente articolo, la Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso il suo diritto al risarcimento del danno.

Articolo 14 - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Prestatore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Contratto che si protragga oltre il termine comunicato di volta in volta, e comunque non inferiore a 20 (venti) giorni lavorativi, Difesa Servizi S.p.A. ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione.

2. In caso di ritardo per l'esecuzione delle attività oltre i tempi massimi indicati in allegato (cui sono previsti in aggiunta due giorni lavorativi di



tolleranza) verrà applicata una penale pari al.....% per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del% del singolo ordine o preventivo successivo all'attivazione, nonché di procedere nei confronti del Prestatore per il risarcimento del danno. Il giorno di ritardo verrà considerato per tutti gli adempimenti in cui il termine di adempimento sia indicato in giorni.

3. Difesa Servizi S.p.A., inoltre:

- potrà risolvere, a prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti, il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con mail pec, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta del Prestatore;
- può risolvere, in ogni caso, di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Prestatore con mail pec, il Contratto nei seguenti casi:
 - ✓ in caso di interruzione nella prestazione delle attività ai sensi dell'articolo "Corrispettivo";
 - ✓ nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - ✓ nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - ✓ nei casi di cui all'articolo "Obblighi di riservatezza";
 - ✓ nel caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza



del Contratto, ai sensi dell'articolo "Responsabilità e polizza assicurativa";

✓ nei casi previsto all'articolo "Divieto di cessione del contratto e dei crediti" nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";

✓ nei casi previsti dall'articolo "Modello ex d.lgs. 231/2001";

✓ in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Prestatore negativo per due volte consecutive.

4. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, Difesa Servizi ha diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa.

5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Prestatore con PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di Difesa Servizi S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 15 - Recesso

1. La Società Committente, salvo il diritto di non procedere all'esercizio del diritto di opzione per la prosecuzione del rapporto, durante la vigenza del Blocco di durata contrattuale di 12 mesi, ha diritto:

- di recedere, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata a/r, con efficacia dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

2. A tal proposito, si conviene che per giusta causa s'intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della



legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

- qualora il Prestatore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti negli atti e documenti richiamati dal presente Contratto relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Prestatore medesimo;
- qualora taluno dei componenti l'Organo della ditta o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Prestatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- violazione della normativa in materia di tutela della concorrenza relativamente alla procedura di cui al presente contratto.

3. Dalla data di efficacia del recesso il Prestatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali.

4. In caso di recesso, il Prestatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni



ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Articolo 16 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del

Prestatore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Prestatore si procede ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 17 - Responsabilità e Polizza assicurativa

1. Il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a Difesa Servizi e/o a terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
2. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Prestatore dichiara di aver stipulato una polizza assicurativa con massimale non inferiore a €per ogni eventuale sinistro, per l'intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile verso terzi della medesima Impresa in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne Difesa Servizi S.p.A., i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno che il Prestatore possa arrecare - inclusi i danni da trattamento dei dati personali - in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto.



La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile.

3. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per Difesa Servizi S.p.A., e pertanto qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il presente Contratto si risolverà di diritto.

4. Resta ferma l'intera responsabilità del Prestatore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 18 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è *(completare secondo quanto indicato nell'offerta)*.

Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di nullità della cessione, salvo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016 116 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.

2. È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere a terzi i crediti maturati senza specifica autorizzazione da parte di Difesa Servizi S.p.A.

3. In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Difesa Servizi S.p.a. ha la facoltà di dichiarare risolto



di diritto il Contratto ex art 1456 c.c.

Articolo 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Prestatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di Difesa Servizi S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Prestatore si obbliga fin da ora a manlevare e garantire Difesa Servizi S.p.A., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, Difesa Servizi S.p.A. è tenuta ad informare prontamente il Prestatore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Difesa Servizi S.p.A., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 c.c., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21 - Figure chiave dell'Accordo Quadro

1. Con la stipula del presente Contratto, il Prestatore individua le seguenti figure chiave:
 - il Referente del presente contratto nei confronti della Società Committente per conto della società contraente è il Dott. _____, numero telefonico _____, indirizzo e-



mail _____;

2. Con la stipula del presente Contratto, Difesa Servizi individua le seguenti

figure chiave:

- il Responsabile dell'esecuzione del presente contratto è individuato

nel _____ di Difesa Servizi S.p.a. numero

telefonico 06.4691_____, indirizzo e-mail:

_____@difesaservizi.it.

Articolo 22 - Dichiarazioni e responsabilità del Prestatore delle attività

1. Il Prestatore dichiara alla Committente:

- di essere una società validamente costituita ai sensi delle normative

vigenti, di non essere soggetta a procedure fallimentari o concorsuali e

di non essere in liquidazione (né volontaria né coattiva) e di essere in

possesso di tutte le autorizzazioni di legge per l'esercizio delle attività

per cui è stipulato il presente contratto;

- che nessun procedimento fallimentare o concorsuale è stato

minacciato per iscritto nei propri confronti, né esistono circostanze che

possano permettere o legittimare alcun soggetto terzo ad instaurare tali

procedimenti;

- di aver adottato tutte le delibere e tutti gli atti societari necessari per

attribuire al firmatario del presente Contratto i poteri necessari per

sottoscriverlo;

- che la sottoscrizione del presente Contratto e l'esecuzione delle attività

in esso previsti da parte del Prestatore non violano alcuna norma di

legge o di statuto, né alcun impegno, obbligazione o accordo dei quali

quest'ultimo sia parte;



- In caso di inesatto adempimento da parte del Prestatore delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, per fatti imputabili al Prestatore, ai consulenti e alle società interne o esterne di cui si avvalga, quest'ultima si obbliga a provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, all'eliminazione delle carenze alle quali l'inesatto adempimento è dovuto e al ripristino del livello quantitativo/qualitativo del servizio rispondente al criterio della diligenza professionale e degli standard previsti nel Capitolato Tecnico;
- Il Prestatore dichiara e garantisce di essersi dotato di presidi sia di tipo fisico che di tipo logistico al fine di tutelare la riservatezza e l'integrità delle informazioni e dei documenti che riceverà dalla Società Committente nel corso dell'esecuzione del presente Contratto relative a Difesa Servizi;
- Il Prestatore si impegna, qualora la prestazione dovesse cessare, a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per impedire soluzioni di continuità nello svolgimento degli stessi, continuando a prestarli sempre nei termini e nelle condizioni contrattuali previste fino a quando non verrà identificato un nuovo soggetto.

Articolo 23 - Restituzione del materiale

1. Al Prestatore non è consentito, se non per quanto strettamente necessario per l'esecuzione del presente Contratto, alcun utilizzo e/o riproduzione (anche parziale), sotto qualsiasi forma (anche elettronica), nemmeno a scopo dimostrativo e/o pubblicitario, di tutto quanto oggetto dell'attività svolta nell'ambito del presente Contratto o conosciuto in ragione di tale



attività, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, progetti, disegni, documenti, materiali e file, se non previa specifica autorizzazione scritta della Committente.

2. Contestualmente alla cessazione del presente Contratto, qualunque ne sia la causa, il Prestatore, fatti salvi gli obblighi di cui alle leggi vigenti, (i) si impegna a restituire alla Committente, dietro richiesta, tutti i documenti, i materiali, i file e tutti gli altri beni alla stessa appartenenti e dei quali si trovi in possesso, senza trattenerne copia e (ii) rinuncia sin d'ora a rivendicare qualsiasi eventuale diritto anche di proprietà intellettuale su tale materiale.

Articolo 24 - Conflitti d'interesse

1. Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Prestatore:
 - si obbliga ad avere esclusivo riguardo agli interessi della Società Committente;
 - dichiara ed espressamente garantisce che non esiste alcun conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità, né esistono situazioni che possono dar luogo all'insorgere di qualsivoglia conflitto d'interessi e/o causa di incompatibilità in relazione alle attività di cui al presente Contratto. A tal proposito in caso di potenziali conflitti di interesse riferiti all'assistenza di clienti portatori di interessi contrari a quelli di Difesa servizi si procederà alla sottoscrizione di apposito NDA (non disclosure agreement)
 - si impegna ad adottare una condotta idonea a evitare l'insorgere di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità.

2. Qualora dopo la stipulazione del presente Contratto sorgesse una



qualunque situazione idonea a generare un conflitto d'interessi ovvero una causa di incompatibilità, il Prestatore dovrà darne prontamente comunicazione scritta alla Difesa Servizi S.p.A. e attenersi alle istruzioni di quest'ultima.

3. In ogni caso, Difesa Servizi S.p.A. si riserva di valutare la sussistenza di conflitti d'interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale recesso o sospensione delle attività.

Articolo 25 – Collegio Consultivo Tecnico

1. Ai sensi dell'art. 215 del D.lgs. n. 36 del 2023 è istituito il Collegio Consultivo Tecnico (CCT) nei modi e nelle forme di cui all'Allegato V.2 del citato Codice dei contratti pubblici. In particolare il CCT dovrà essere composto da 3 componenti di cui due saranno nominati da ciascuna delle parti di cui al presente contratto e, il terzo componente con funzione di Presidente, sarà nominato di comune accordo tra i due membri.
2. Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.
3. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che, nel caso di specie è lo 0,5% del valore dell'appalto *(da calcolare in relazione al valore dell'accordo quadro dividendo il compenso per tre componenti)*.



4. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà.

5. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. A tal proposito viene stabilito un compenso pro-capite dei tre componenti del predetto CCT pari a € (da definire in relazione al valore dell'appalto) oltre imposte e tasse individuando quale fattore correttivo di proporzionalità un compenso aggiuntivo dato dal compenso base per 0,25 per ogni determinazione assunta dal CCT. Al fine di valorizzare la tempestività delle determinazioni vengono stabilite le seguenti decurtazioni sul compenso aggiuntivo in base alla tardività delle decisioni del CCT:

- 1/10 di decurtazione in caso di determinazioni espresse oltre il 30° gg dalla data di presentazione della domanda;

- 1/5 di decurtazione in caso di determinazioni espresse in ritardo dal 31° al 45° giorno dalla data di presentazione della domanda;

- 1/3 di decurtazione in caso di determinazioni espresse oltre il 45°gg dalla data di presentazione della domanda.

7. Gli oneri relativi ai compensi sono ripartiti al 50% tra le parti.

Articolo 26 - Manleva

8. E' esclusa ogni manleva da parte della Difesa Servizi S.p.A. per danni e



spese che il Prestatore dovesse sostenere in conseguenza di azioni stragiudiziali o giudiziali di terzi nei suoi confronti, a causa dell'esecuzione delle attività, salvo che per i dati e le informazioni forniti direttamente dalla Difesa Servizi S.p.A. e, in tale ultimo caso, a condizione che detti danni e spese non siano stati determinati da dolo o colpa del medesimo Prestatore.

9. Il Prestatore si impegna a risarcire i danni e a rimborsare le spese che Difesa Servizi S.p.A. dovesse sostenere in conseguenza di azioni, giudiziali o stragiudiziali, di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione delle attività imputabili al medesimo Prestatore.

10. Anche in caso di recesso o sospensione restano ferme le previsioni relative a conflitto di interessi, obbligo di riservatezza, manleva, brevetti industriali e diritti d'autore, legge applicabile e foro competente.

Articolo 27- Trattamento dei dati

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

a. vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;



- b. vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- c. vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;
- d. possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;
- e. possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;
- f. sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.



Difesa Servizi S.p.A. si riserva di richiedere, al termine del proprio assessment interno relativo al GDPR, la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

Articolo 28 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Prestatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, Difesa Servizi S.p.A. - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa semplice dichiarazione da comunicarsi all'impresa con PEC, nell'ipotesi in cui l'impresa per le transazioni eventualmente eseguite con riferimento a quanto oggetto del presente Contratto non utilizzi il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e/o non rispetti le ulteriori prescrizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 29 - Modello ex d.lgs. 231/2001

1. Il Prestatore con la sottoscrizione del presente contratto:
 - a) prende atto che Difesa Servizi S.p.A. ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il "Modello 231") e un Codice Etico;
 - b) accetta altresì il Codice Etico di Difesa Servizi, che si impegna a



rispettare;

c) dichiara di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari per reati “rilevanti” ai fini del Decreto e di non essere a conoscenza di fatti “rilevanti” ai fini del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, il “Decreto”);

d) si impegna ad operare ai fini degli adempimenti di cui al presente Contratto in assoluta conformità alle prescrizioni del citato Decreto nonché nel rispetto dei principi del Codice Etico, ed a vigilare sull’esecuzione del Contratto medesimo in modo da scongiurare il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. Pertanto, in nessun caso il Prestatore ai fini dell’espletamento del Contratto, potrà considerarsi legittimato da Difesa Servizi a porre in essere azioni, comportamenti o pratiche che possano concretizzare, anche solo potenzialmente, eventuali violazioni delle predette disposizioni, anche laddove le predette azioni, comportamenti o pratiche poste in essere dal Prestatore, e non sollecitate ad alcun titolo da Difesa Servizi S.p.A., venissero commesse, direttamente o indirettamente, nell’interesse o a vantaggio di quest’ultima;

e) si impegna a comunicare all’Organismo di Vigilanza di Difesa Servizi S.p.A. i provvedimenti, anche non definitivi (sentenza o decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale), pronunciati dall’Autorità Giudiziaria nei confronti del Prestatore o dei suoi dipendenti o dei componenti degli organi sociali, per i reati ai fini del Decreto;

f) si obbliga, altresì, a comunicare all’Organismo di Vigilanza di Difesa



Servizi S.p.A. le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati di cui al Decreto, qualora tali indagini coinvolgano il Prestatore, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;

g) prende atto ed accetta che, in caso di mancato rispetto dei principi e delle norme previste dal summenzionato Codice Etico, nonché in caso di mancata comunicazione dei dati sopra esposti all'Organismo di Vigilanza (istituito ai sensi dell'art. 6 del Decreto), Difesa Servizi S.p.A. potrà risolvere espressamente il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 30 - Legge applicabile, oneri fiscali relativi alla stipula e Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. L'imposta di bollo di € a carico del Prestatore. La predetta imposta potrà anche essere assolta in modalità virtuale secondo le indicazioni della Società Committente. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Prestatore e Difesa Servizi S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 31 – Firma digitale

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti e, in difetto di contestualità spazio-temporale, acquisirà la data dell'ultima delle firme apposte. Lo stesso sarà conservato in modalità elettronica, unitamente al report digitale di firma, presso gli archivi informatici di Difesa Servizi S.p.A.

Roma, _____



per Difesa Servizi S.p.A.

per _____

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
